

Codice DB1013

D.D. 21 dicembre 2012, n. 946

Modifica Allegato 1 e Allegato 2D alla d.d. 6 luglio 2012, n. 518 "d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali".

Il Dirigente

Premesso che:

con la determinazione dirigenziale n. 518/DB1004 del 6 luglio 2012, è stata adottata l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento animali e sono state stabilite le modalità di adesione, come previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i gestori di stabilimenti di allevamento animali in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., che non ricadevano nel campo di applicazione del d.p.r. 203/1988 o che vi ricadevano ma erano interamente esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata, hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale, presentando domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2D della determinazione sopra citata, entro il 31 luglio 2012, termine stabilito dall'art. 281 comma 3 del d.lgs. 152/2006;

aderendo all'autorizzazione di carattere generale i gestori si impegnavano a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali, nonché le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 della d.d. n. 518/DB1004 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti, nonché ad adeguare tutti gli altri impianti entro il termine stabilito nell'art. 281, comma 3 del d.lgs. 152/2006 (1° settembre 2013);

i gestori di stabilimenti di allevamento animali che hanno presentato domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo le modalità procedurali di cui all'Allegato 1, utilizzando il modello di cui all'Allegato 2D, hanno potuto proseguire dell'esercizio dello stabilimento;

considerato che i gestori di stabilimenti di allevamento animali, che hanno presentato domanda di autorizzazione secondo l'Allegato 2D, si sono impegnati a trasmettere entro il 31 dicembre 2012, alla Provincia competente per territorio, la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3 della citata determinazione nonché la planimetria generale dello stabilimento;

considerato che le associazioni di categoria degli allevatori hanno segnalato che per molti stabilimenti di allevamento animali risulta difficile reperire, entro il termine del 31 dicembre 2012, le informazioni tecniche, richieste alla lettera C) dell'Allegato 3, riferite alle modalità di adeguamento dello stabilimento;

valutato che, in ogni caso, la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3, debba essere trasmessa all'autorità competente con congruo anticipo, al fine di consentire alla stessa di valutarla ed al gestore dello stabilimento di realizzare gli interventi di adeguamento entro il termine di cui a all'art. 281, comma 3 del d.lgs. 152/2006 (1° settembre 2013);

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

determina

di modificare gli Allegati della determinazione dirigenziale n. 518/DB1004 del 6 luglio 2012 come segue:

- Allegato 1, lettera D), quarto punto del primo paragrafo: la data "31 dicembre 2012" è sostituita con "30 giugno 2013"
- Allegato 2D nel punto "- di impegnarsi a trasmettere entro il 31 dicembre 2012, alla Provincia competente per territorio, la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3 della d.d. n. 518 del 6 luglio 2012 e la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, delle sorgenti di emissioni

diffuse, degli eventuali impianti di abbattimento e delle linee di convogliamento degli effluenti. (nella planimetria non è necessario individuare i terreni utilizzati per l'utilizzo agronomico dei liquami)" la data "31 dicembre 2012" è sostituita con "30 giugno 2013".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Graziano Volpe